



UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA
 PROVINCIA DI PIACENZA

**PIANO INTERCOMUNALE
 DI PROTEZIONE CIVILE**



A - Comune di Bobbio

B - Comune di Cerignale

C - Comune di Coli

D - Comune di Corte
 Brugnatella



E - Comune di Ottone

F - Comune di Piozzano

G - Comune di Travo

H - Comune di Zerba

**Relazione Generale
 1a parte**

Cap. 1 - Introduzione	
Cap. 2 - Inquadramento Normativo	(IN)
Cap. 3 - Caratterizzazione Territoriale	(CT)
Cap. 4 - Individuazione dei Rischi	(IR)



M6 s.r.l. – Società di Ingegneria
 Uffici: Via Giuseppe Verdi, 1 – 45100 Rovigo
 tel. +39(0)425 460577
 Fax +39(0)425 415900
www.studiom6.it - info@studiom6.it

DIRETTORE PROGETTO
 geol.
 Pietro Semenza

RESPONSABILE
 geol.
 Roberto Cavazzana

DATA REDAZIONE: GENNAIO 2018



UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA
PROVINCIA DI PIACENZA

**PIANO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**



A - Comune di Bobbio

B - Comune di Cerignale

C - Comune di Coli

D - Comune di Corte
Brugnatella



E - Comune di Ottone

F - Comune di Piozzano

G - Comune di Travo

H - Comune di Zerba

Relazione Generale
2a parte

Cap. 5 - Organizzazione

(OR)

Cap. 6 - Modello d'Intervento

(MI)

Allegati

(ALL)



M6 s.r.l. – Società di Ingegneria

Uffici: Via Giuseppe Verdi, 1 – 45100 Rovigo

tel. +39(0)425 460577

Fax +39(0)425 415900

www.studiom6.it - info@studiom6.it

DIRETTORE PROGETTO

geol.
Pietro Semenza

RESPONSABILE

geol.
Roberto Cavazzana

DATA REDAZIONE: GENNAIO 2018

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE						
Compilatore: M6 srl		Revisioni e Aggiornamenti		IN	CT	IR
Compilato il: 10/01/2018				OR	MI	
Aggiornato al:						

TABELLA DELLE REVISIONI E AGGIORNAMENTI
--

Redazione ed Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile		
---	--	--

	Data	Descrizione
1	Gen. 2018	Prima emissione

Rev. n.	Data	Revisore

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PRE – PIANO			
Sezione	Argomento	Pag.	Carte
Parte I	Struttura del Piano di Protezione Civile Comunale	I.1	
Parte II	Mappa per l'aggiornamento del Piano	II.1	
Parte III	Interrelazioni di Piano	III.1	
Parte IV	Attività di prevenzione	IV.1	
Parte V	Validità ed efficienza	V.1	
Parte VI	Terminologia essenziale	VI.1	

RELAZIONE GENERALE				
Sezione	Argomento	Pag.	Carte	
Capitolo 1	1 INTRODUZIONE	1.1		
Capitolo 2 (IN)	2 INQUADRAMENTO NORMATIVO	2.1		
	2.1 Premessa	2.1		
	2.2 Tipologie degli eventi ed ambiti di competenza	2.8		
	2.3 Servizio di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna	2.17		
	2.3.1 Modello di Intervento Regionale	2.17		
	2.3.2 Autorità e competenze (con particolare riguardo a quelle Comunali/Intercomunali)	2.18		
	2.3.3 Sindaco	2.21		
	2.3.4 Comune	2.23		
	2.3.5 Normativa Regionale	2.25		
	2.3.6 Normativa Nazionale	2.26		
Capitolo 3 (CT)	3 CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE	3.1		
	3.1 Premessa	3.1		
	SCHEDE			
	Caratteristiche Fisiche	CF.1		
	Caratteristiche Antropiche	CA.1		
	Elementi Sensibili	ES.1		
	Elenco Persone non Autosufficienti	PnA.1		
Capitolo 4 (IR)	4 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	4.1		
	4.1 Il concetto di Rischio	4.1		
	4.2 Valutazione dei rischi	4.3		
	4.2.1 Rischio Eventi Meteorici	4.5		
	4.2.2 Rischio Idraulico	4.6		
	4.2.3 Rischio Idrogeologico	4.7		
	4.2.4 Rischio Incendi Boschivi	4.8		
	4.2.5 Rischio Sismico	4.9		
	4.2.6 Rischio Chimico Industriale	4.11		
	4.2.7 Rischio Trasporto Sostanze Pericolose	4.12		
	4.2.8 Rischio Emergenza Sanitaria	4.14		
	SCHEDE			
		Rischio Eventi Meteorologici	R01.1	
	Rischio Idraulico	R02.1	Tavola 1	
	Rischio Idrogeologico	R03.1	Tavola 1	
	Rischio Incendi Boschivi	R04.1	Tavola 2	

	Rischio Sismico	R05.1		
	Rischio Chimico Industriale	R06.1		
	Rischio Trasporto Sostanze Pericolose	R07.1		
	Rischio Emergenza Sanitaria	R08.1		
Capitolo 5 (OR)	5 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	5.1		
	5.1 Sistema di comando e controllo	5.1		
	5.2 Descrizione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)	5.4		
	5.3 Funzioni di Supporto e loro compiti	5.5		
	5.4 Sistema di Comunicazione	5.15		
	5.5 Sistema di Informazione alla Popolazione	5.16		
	5.6 Risorse	5.18		
	5.6.1 Aree di Emergenza	5.18		
	5.7 Sistema di Allerta	5.23		
	5.7.1 Classificazione dell'Emergenza	5.24		
5.7.2 Diramazione dell'Allerta	5.27			
SCHEDE				
	Centro Operativo Intercomunale – Centri Operativi Comunali	COI-COC.1		
	Sistema di Comunicazione	SC.1		
	Sistema di Informazione alla Popolazione	IP.1		
	Aree di Emergenza	AE.1		
Capitolo 6 (MI)	6 MODELLO D'INTERVENTO	6.1	Tavola MI	
	6.1 Procedure di Emergenza	6.3		
	6.1.1 Eventi Prevedibili	6.4		
	6.1.2 Eventi Imprevedibili	6.14		
	6.1.3 Matrice Attività/Responsabilità	6.19		
	6.2 Modulistica	6.21		
	SCHEDE			
		Sistema Regionale di Allertamento meteo-idrogeologico-idraulico costiero e rischio valanghe ai fini di Prot. Civile	SRA_1	
		Piano di Emergenza Speditivo Rischio Eventi Meteo	PE_01	
		Piano di Emergenza Speditivo Rischio Idraulico	PE_02	
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Idrogeologico	PE_03		
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Incendi Boschivi	PE_04		
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Sismico	PE_05		
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Chimico Industriale	PE_06		
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Trasporto Sostanze Pericolose	PE_07		
	Piano di Emergenza Speditivo Rischio Emergenza Sanitaria	PE_08		


ALLEGATI

Sezione	Argomento	Pag.	Carte
Allegati (ALL.)	A Rubrica	Rub.1	
	B Contatti Scuole	CS.1	
	C Mezzi-Materiali	MM.1	
	D Ditte Private per la prestazione di servizi, mezzi e materiali	DP.1	
	E Associazioni di volontariato	Vol.1	
	F Glossario	G.1	

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta				
Parte I	Pre - Piano	IN	CT	IR
		OR	MI	
	Struttura del PPCI	pag.I.1		

STRUTTURA DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

In questa sezione viene riportata la struttura del Piano di Protezione Civile, in modo da fornire una immediata e facilmente comprensibile conoscenza delle sezioni componenti il Piano, dei loro contenuti e dove ricercare direttamente le informazioni di interesse.




PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta							
Parte II	Pre - Piano				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Mappa per l'aggiornamento del Piano				pag. II.1		

MAPPA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'aggiornamento del Piano di Protezione Civile è un'attività indispensabile per disporre di uno strumento sempre funzionale ed efficace nell'affrontare in modo tempestivo le situazioni di emergenza che possono interessare il territorio comunale. Per agevolare l'attività di aggiornamento e renderla possibile anche al personale che non abbia una perfetta dimestichezza con il Piano, si riporta di seguito una tabella contenente le modalità di aggiornamento.

Se cambia ... ⁽¹⁾	Cosa aggiornare ... ⁽²⁾	Dove ⁽³⁾
Numero di abitanti	Elenco della popolazione 02_Antropiche	03_Caratteristiche territoriali
Individuazione di nuovi edifici sensibili	Elenco edifici sensibili 03_Elementi sensibili.doc	03_Caratteristiche territoriali
Persone non autosufficienti	Elenco Persone non autosufficienti 04_Persone non autosufficienti.doc	03_Caratteristiche territoriali
Ubicazione COI	Scheda COI-COC 01_COI-COC.doc	05_Organizzazione
Referenti funzioni di supporto o loro recapito	Elenco Sala Operativa del COI 01_COI-COC.doc	05_Organizzazione
Mezzi/Modalità di comunicazione	Scheda relativa al Sistema di Comunicazione 02_Sistema Comunicazione.doc	05_Organizzazione
Modalità di diramazione dell'allerta della popolazione	Scheda relativa all'informazione alla popolazione 03_Informazione_Popolazione.doc	05_Organizzazione
Ubicazione/Tipologia aree di emergenza	Elenco aree di emergenza 04_Aree_emergenza.doc	05_Organizzazione
Numeri Utili in situazione di emergenza	Rubrica All_A_Rubrica	Allegati
Referenti edifici scolastici	Elenco referenti scuole All_B_Contatti scuole.doc	Allegati
Mezzi/Materiali in dotazione del comune per interventi di PC	Elenco mezzi e materiali All_C_Mezzi_Materiali.doc	Allegati
Ditte/Imprese convenzionate con il comune per la prestazione di servizi in	Elenco ditte convenzionate con il Comune All_D_Ditte private.doc	Allegati

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta							
Parte II	Pre - Piano				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Mappa per l'aggiornamento del Piano				pag. II.2		

Se cambia ... ⁽¹⁾	Cosa aggiornare ... ⁽²⁾	Dove ⁽³⁾
situazione di emergenza		
Modulistica	Elenco dei moduli disponibili 02_Sistema_Comunicazione.doc	05_Organizzazione
	Aggiungere nuovi moduli o modificare quelli esistenti nella apposita cartella  Modulistica	06_Modello d'intervento

NOTE:
<p>(1) “Se cambia ...”: contiene le principali cause di aggiornamento del Piano, quali la variazione del nominativo o dei recapiti telefonici di uno o più attori della protezione civile, l'aggiornamento dei mezzi/materiali a disposizione del comune per fronteggiare le situazioni di emergenza, ecc</p> <p>(2) “Cosa aggiornare ...”: contiene l'informazione sulle modifiche da apportare al Piano in funzione dell'avvenuta variazione indicata al corrispondente campo “Se cambia ...”. Ad esempio, se cambia il nominativo del referente della generica Funzione di Supporto, nel campo “Cosa aggiornare ...” leggerò che occorrerà aggiornare il modulo “SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO”.</p> <p>(3) “dove”: indica il punto esatto, all'interno del Piano, in cui si trova l'elemento da aggiornare indicato al corrispondente campo “Cosa aggiornare ...”.</p>

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Parte III	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
Interrelazioni di Piano			pag. III.1			

INTERRELAZIONI DI PIANO

Il Piano intercomunale di protezione civile è uno strumento mirato alla pianificazione delle attività ed interventi di emergenza, che devono essere attuati in occasione del verificarsi di eventi che condizionano il normale andamento delle attività antropiche. Tale strumento è quindi orientato, principalmente, alla salvaguardia della vita umana e, secondariamente, alla protezione dei beni.

Considerando il Piano di Protezione Civile in un'ottica di più ampio raggio, senza soffermarsi solamente a quello che è la sua funzione di salvaguardia dell'incolumità degli individui e dei beni presenti sul territorio dai potenziali eventi calamitosi, ci si può rendere conto di come esso diventi uno strumento propedeutico agli strumenti di pianificazione territoriale. Ad esempio, qualora nell'analisi degli eventi calamitosi fossero individuate delle particolari zone del territorio con elevati fattori di rischio, tali informazioni potrebbero essere di valido supporto ai vari Piani urbanistici consentendo la definizione di norme e vincoli nell'ambito dello sviluppo urbano. Allo stesso modo, in riferimento al rischio idraulico legato alla presenza di corsi d'acqua, potrebbe fornire utili indicazioni per gli eventuali aggiornamenti dei Piani di Bacino. Esiste quindi un rapporto di "dare e avere" tra il Piano di Protezione Civile dell'Unione di Comuni e gli altri strumenti pianificatori dei Comuni afferenti, quali PRG, PAI, PTCP, ecc.

Altro aspetto da considerare è che nessun evento calamitoso rispetta i confini amministrativi comunali, provinciali e regionali, pertanto è indispensabile, durante la stesura del Piano Intercomunale di Protezione Civile, prevedere delle relazioni con altri Piani di Protezione dei Comuni limitrofi e, a maggior ragione, con quelli a livello Provinciale e Regionale.

Per quanto sopra scritto, il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta recepisce le disposizioni indicate nelle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza redatte dalla Regione Emilia Romagna (Delibera della Giunta Regionale del 21/06/2004 n° 1166 e s.m.i.).

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Parte III	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
Interrelazioni di Piano			pag. III.2			

Inoltre, tiene conto delle indicazioni contenute in:

- Provincia di Piacenza - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Provincia di Piacenza - Piano Provinciale d'Emergenza - *Rischio Idraulico e Idrogeologico*
- Provincia di Piacenza - Piano Provinciale d'Emergenza - *Rischio Incendi Boschivi*
- Regione Emilia Romagna, Agenzia di Protezione Civile
“Sistema di Allertamento regionale ai fini di protezione civile – Manuale Operativo Aprile 2006, bozza di lavoro per osservazioni”.
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Protezione Civile, 2005
Programmi provinciali di Previsione e Prevenzione – Linee guida Rischio Sismico
- Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie, 2006 *"Linee guida per preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo"*
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio interventi strutturali ed opere di emergenza - *"Linee guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile"*
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico "
Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi - Bacino del Trebbia

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta							
Parte IV	Pre - Piano				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Attività di Prevenzione				pag. IV.1		

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Per Prevenzione si intende l'insieme delle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a seguito degli eventi calamitosi individuati nella previsione.

I programmi di prevenzione sono attuati soprattutto a livello regionale o provinciale, potendo, queste strutture, agire sui loro organi tecnici e controllando la gestione del territorio.

In particolare, la prevenzione può agire sui fattori urbanistici e territoriali, sviluppando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi, sviluppando la cultura della Protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e di aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento.

Inoltre, è possibile progettare e realizzare opere di difesa del suolo, di monitoraggio dei rischi e di ingegneria naturalistica, per mitigare il rischio in modo concreto, nonché sviluppare la Pianificazione di Emergenza a livello locale.

Le misure di prevenzione sono indirizzate alla riduzione del rischio nelle aree vulnerabili e si concretizzano attraverso interventi strutturali per ridurre la probabilità che accada un evento ed interventi non strutturali per ridurre il danno.

INTERVENTI STRUTTURALI

Con il termine interventi strutturali si intende la riduzione della pericolosità attraverso interventi sulle cause e sugli effetti del rischio. In particolare, l'Unione Montana prevede di effettuare le seguenti attività:

- Predisposizione e manutenzione delle aree di emergenza
- Controllo e manutenzione della sala operativa comunale

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta							
Parte IV	Pre - Piano				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Attività di Prevenzione				pag. IV.2		

INTERVENTI NON STRUTTURALI

Con il termine interventi non strutturali si intende la mitigazione del danno potenziale attraverso interventi sulla vulnerabilità e sugli elementi a rischio.

In particolare l'Unione prevede le seguenti attività:

- Informazione alla popolazione mediante distribuzione di opuscoli informativi e/o pubblicazioni sul sito internet del comune.
- Organizzazione di esercitazioni al fine di verificare l'efficacia del piano.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Parte V	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
Validità ed Efficienza			pag.V.1			

TEMPI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire di gestire l'emergenza nel modo migliore: il Piano è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che i sistemi territoriali, sociale e politico- organizzativo subiscono nel tempo.

La Valutazione e il Controllo dell'operatività del Piano seguono uno schema ben preciso:

- ◆ **Redazione di procedure standard:** nel piano di Protezione Civile sono state visualizzate tramite tabelle nelle quali sono stati assegnati ad ogni attore della PC dei compiti ben precisi.
- ◆ **Addestramento:** attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del sistema siano messe al corrente delle procedure pianificate nel Piano, e risultino pronte ad applicare quanto previsto
- ◆ **Applicazione:** il Piano viene messo realmente alla prova quando viene applicato nella realtà, potendone avere un riscontro dell'efficacia e, misurandone i limiti, si potranno effettuare adattamenti in corso d'opera
- ◆ **Correzione:** dopo il momento di revisione critica, la procedura viene corretta ed approvata ufficialmente.

Di conseguenza, la durata del Piano è illimitata, nel senso che non può essere stabilita una durata predeterminata, ma che obbligatoriamente si deve rivedere e aggiornare il Piano almeno una volta all'anno.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Parte V	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
Validità ed Efficienza			pag.V.2			

ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Le esercitazioni di protezione civile devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal Piano.

Si sottolinea come le esercitazioni siano ritenute uno strumento indispensabile per mettere a punto ed aggiornare le procedure che costituiscono i piani di emergenza di protezione civile e garantire conseguentemente l'efficacia e l'efficienza delle operazioni nelle fasi di soccorso ed emergenza.

Le esercitazioni, in generale, servono a verificare ciò che non va nella pianificazione. Un'esercitazione riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema/soccorso che necessitano di aggiustamenti e rimedi. Infatti, il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili da prevedere nel processo di pianificazione dell'emergenza.

Le esercitazioni dovranno, perciò, essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

L'organizzazione di un'esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di emergenza, ecc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte, ecc..

L'Unione procederà ad organizzare ed effettuare le esercitazioni necessarie per garantire e verificare la corretta applicazione del Piano.

Attuazione di esercitazioni

L'esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornate sia le competenze del territorio, che l'adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento.

Gli elementi indispensabili per l'organizzazione di una esercitazione sono:

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Parte V	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
Validità ed Efficienza			pag.V.3			

- Premessa,
- Scopi,
- Tema (scenario),
- Obiettivi,
- Territorio,
- Direzione dell'esercitazione,
- Partecipanti,
- Avvenimenti ipotizzati.

Come si organizza un'esercitazione a livello locale:

A - Esercitazioni per posti comando e telecomunicazioni:

coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione.

B - Esercitazioni operative:

coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di testarne la reattività, o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento.

C - Esercitazioni dimostrative:

Prevedono il movimento di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione.

D - Esercitazioni miste:

coinvolgono uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo VI	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
	Terminologia essenziale			pag. VI.1		

TERMINOLOGIA ESSENZIALE

Si riporta di seguito un elenco dei termini e delle simbologie più ricorrenti all'interno del testo, in modo da permettere anche ad un personale non esperto in materia di comprendere al meglio quanto contenuto nel presente Piano. Per una più dettagliata raccolta dei termini utilizzati nel campo della Protezione Civile, si rimanda al Glossario.

Definizioni Ricorrenti

Allerta	Stato di attività del sistema di protezione civile dovuto al rischio connesso con l'evolversi di un fenomeno calamitoso.
Aree di emergenza	Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile.
Centro Operativo	E' in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategia (o Sala Decisioni), nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto.
Emergenza	Ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e finalizzata al loro contenimento. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri che ne determina durata ed estensione territoriale.
Evento	Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio.
Modello d'intervento	Documento contenente le indicazioni sulla risposta operativa al verificarsi di un evento, per fasi successive di emergenza.
Prevenzione	Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la probabilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
Previsione	Consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
Rischio	E' il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità.

Abbreviazioni

C.C.S.	Centro Coordinamento Soccorsi
C.O.I.	Centro Operativo Intercomunale
C.O.C.	Centro Operativo Comunale
C.O.M.	Centro Operativo Misto
C.O.P.	Centro Operativo Provinciale
C.O.R.	Centro Operativo Regionale
C.P.C.	Comitato di Protezione Civile
C.P.D.C.	Comitato Provinciale di Difesa Civile
DI.COMA.C	Direzione Comando e Controllo

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo VI	Pre - Piano			IN	CT	IR
				OR	MI	
	Terminologia essenziale			pag. VI.2		

DPC	Dipartimento della Protezione Civile
FF.AA	Forze Armate
FF.O.	Forze dell'Ordine
G.N.D.C.I.	Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 1	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Introduzione			pag. 1.1			

1 INTRODUZIONE

Con l'art. 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile il cui fine è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Tale servizio è coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento di Protezione Civile, ed è composto dalle amministrazioni dello stato centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle unioni montane, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione/organizzazione pubblica/privata presente sul territorio nazionale.

I compiti della protezione civile (art. 3) possono essere così riassunti:

- **previsione delle ipotesi di rischio:** consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi
- **prevenzione:** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi sopra elencati anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione
- **soccorso della popolazione sinistrata:** consiste nell'attuare gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza
- **superamento dell'emergenza:** consiste nell'attuare le iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita

I Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba nell'adunanza del 28/03/2014 hanno approvato mediante la delibera n. 7/2014 una convenzione per il trasferimento all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta delle funzioni di Protezione Civile.

Benché dunque ai sensi della Legge 225/92 e s.m.i. a livello Comunale l'autorità competente per la protezione civile rimanga il Sindaco, che ha la responsabilità per

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 1	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Introduzione			pag. 1.2			

l'incolumità della popolazione e la salvaguardia dei beni e del territorio, le attività di Protezione Civile sugli otto territori comunali vengono organizzate dall'Unione Montana, sia in tempo di pace che durante la gestione dell'emergenza.

L'Unione Montana organizza le risorse dei Comuni afferenti secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici dei territori di competenza; il Piano Intercomunale di Protezione Civile (PIPC) è quindi uno strumento di pianificazione basato su specifiche conoscenze riguardanti i rischi del territorio, finalizzato a minimizzare i possibili danni e a fronteggiare le emergenze innescate dallo sviluppo di fenomeni generatori di rischio. Alla base del Piano deve quindi esserci una approfondita analisi delle tipologie di rischio che possono interessare il territorio e, soprattutto, dei possibili scenari di rischio che possono presentarsi per ogni tipologia di evento calamitoso naturale e/o connesso all'attività dell'uomo.

Al verificarsi di un evento generatore di rischio, è di fondamentale importanza disporre di un piano di semplice consultazione che stabilisca in modo univoco e senza lasciare dubbio alcuno, quali siano le azioni da compiere, chi le deve compiere e in che modo, quante persone e quali strutture e servizi saranno coinvolti e/o danneggiati, quali sono le risorse a disposizione per far fronte all'evento e come diramare l'allarme alla popolazione. Risulta inoltre importante che il Piano Intercomunale sia in grado di dialogare con i Piani di livello superiore, quali quelli provinciali e regionali, uniformandone i linguaggi e le procedure di stesura.

Il seguente Piano Intercomunale di Protezione Civile è conforme alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 21/06/2004 n° 1166, recante: "Approvazione del Protocollo di Intesa e delle Linee Guida Regionali per la Pianificazione di Emergenza in materia di Protezione civile" ed alle successive indicazioni normative regionali e nazionali riguardanti la pianificazione di emergenza.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.1

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Premessa

Le disposizioni legislative in materia di protezione civile subirono una prima svolta nel 1970 con la legge 996 dal titolo “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Infatti, mentre la Protezione Civile antecedentemente a tale legge era intesa come le attività di soccorso alla popolazione in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso, ora viene recepito il concetto di Protezione Civile definendolo come “l’attività intesa alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, e a predisporre, al verificarsi della calamità, in forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali e degli altri Enti Pubblici istituzionali”

La legge 996/70, pur anticipando quelle che saranno le future impostazioni della protezione civile, privilegia tuttavia il momento dell’emergenza, ossia il soccorso alla popolazione ad evento avvenuto. In seguito agli eventi disastrosi del 1976 nel Friuli e del 1980 in Campania che comportarono pesanti perdite in termini di vite umane e di patrimonio edilizio, il concetto di protezione civile intesa come soccorso post-emergenza mostra i suoi limiti, e comincia farsi strada la consapevolezza che i disastri naturali o antropici debbano andare affrontati e pianificati ancor prima che si manifestino. In tale ottica viene promulgata la Legge 24 febbraio 1992 n.225, che costituisce una pietra miliare della Protezione Civile Italiana. Tale legge istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi”.

Attraverso la legge 225, la Protezione Civile viene intesa come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazione dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni Montane, gli Enti locali, gli Enti Pubblici, le comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra istituzione pubblica e privata. Questo complesso sistema trova il suo vertice nel Presidente del Consiglio dei Ministri che, per coordinare le attività di protezione civile, si avvale del Dipartimento di Protezione Civile.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
			pag. 2.2			

La protezione civile non viene più vista come il soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato che imposta le sue attività su quattro aspetti fondamentali:

1. Previsione delle ipotesi di rischio
2. Prevenzione dalle ipotesi di rischio
3. Soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso
4. Superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita

Vengono chiamati in causa le Regioni e gli Enti locali come Componenti fondamentali del Servizio Nazionale di PC, aventi il compito di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile; molte competenze significative vengono tuttavia mantenute in capo allo Stato e alle sue Amministrazioni periferiche, segno di una legislazione in materia di protezione civile basata ancora sull'accentramento statale.

Occorrerà aspettare il 1998 quando, attraverso il Decreto Legislativo n. 112 (31 marzo 1998), vengono trasferiti alle Regioni ed agli Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (vedi in particolare gli artt. 107 e 108), passando così da un sistema accentrato ad un sistema decentrato.

Alcune importanti modifiche alla Legge 225/92 vengono introdotte dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. In tale legge viene modificata la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, cambia la definizione degli eventi di tipo "C", ed inoltre vengono apportate ulteriori importanti modifiche nella definizione delle attività di protezione civile, per la previsione, la prevenzione, il soccorso, il superamento dell'emergenza, e la realizzazione dei piani e dei programmi territoriali. La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.


Un anno dopo, la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
pag. 2.3						


emergenze. In particolare, la legge 119/2013 stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. L'amministrazione competente in via ordinaria allo scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza.

Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le emergenze è definito "Fondo per le emergenze nazionali" e sostituisce il "Fondo nazionale di protezione civile". Le risorse finanziarie da destinare agli interventi per l'emergenza - in particolare quelle destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione - sono definite nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza, nell'attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi che farà il Commissario delegato. Se le risorse non sono sufficienti possono essere integrate con un'ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri.

Di seguito si riportano degli schemi riepilogativi dei principali riferimenti normativi.




PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
			pag. 2.4			



PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.5			

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59



PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
			pag. 2.6			

Legge 12 luglio 2012 n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
Principali modifiche di interesse comunale

Inserimento all'art. 1 L225/92 Servizio Nazionale di Prot. Civile

- È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall'art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un "Ministro con portafoglio" o il "Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio" e non "un Ministro" (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modifiche Art. 2 L225/92 Eventi di tipo C

- Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l'impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza

Modifiche Art. 3 L225/92

- **Attività di protezione civile.** Accanto alle attività di "previsione e prevenzione dei rischi", "soccorso delle popolazioni" e "superamento dell'emergenza" vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio". Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **Previsione.** L'idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l'introduzione del concetto di "identificazione degli scenari di rischio probabili". Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette "dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi".
- **Prevenzione.** Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali", sono: l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.
- **Soccorso.** La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi "integrati e coordinati".
- **Superamento dell'emergenza.** Non subisce modifiche la definizione di superamento dell'emergenza che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall'art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.
- **Piani e programmi territoriali.** I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali

Modifiche Art. 5 L225/92 Dichiarazione dello stato di emergenza

- Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l'intesa.
- Viene definita la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all'emergenza, viene individuata anche "l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" che coordina gli interventi conseguenti l'evento allo scadere dello stato di emergenza.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.7			

segue Legge 12 luglio 2012 n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
Principali modifiche di interesse comunale

**Modifiche art. 14
L225/92
Competenze del Prefetto**

- La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane, invece, sostanzialmente inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l'esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della stessa legge.

**Modifiche art. 15
L225/92**

- **Attribuzioni del Sindaco.** La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

- **Piano di emergenza comunale.** Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Modifiche alla legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012"

- **Patto di stabilità.** Nell'ambito di quanto già previsto, i nuovi commi introdotti stabiliscono che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Province in caso di eventi di tipo c) siano escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Queste spese devono però risultare effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. La disposizione si attua nei limiti delle risorse rese disponibili con l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. (Inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 31 alla legge 12 novembre 2011, n. 183)

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
pag. 2.8						

2.2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in base all'entità nelle seguenti categorie, :

Categoria	Descrizione	Competenze
A	Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria	Comune
B	Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria	Regione, Provincia, Prefettura
C	Calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo	Organi dello Stato (Dipartimento di Protezione Civile, Prefettura)

Attività e compiti della Protezione Civile

I compiti della protezione civile sono riassunti come di seguito:

Previsione	Studio e individuazione delle cause dei fenomeni calamitosi; Identificazione delle zone soggette ai rischi.
Prevenzione	Attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a seguito degli eventi calamitosi individuati nella previsione.
Soccorso (Emergenza)	Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.9

Superamento dell'emergenza	Attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
-----------------------------------	---

La **previsione** risulta finalizzata ad individuare, per una assegnata tipologia di rischio, le aree vulnerabili e, all'interno di queste, gli elementi a rischio e la loro vulnerabilità in modo da ottenere la stima dei danni possibili. La previsione è in sostanza un'azione di tipo conoscitivo che deve fornire un quadro accurato e preciso delle aree vulnerabili e del rischio al quale sono sottoposte le persone ed i beni in esse presenti.

Le misure di **prevenzione** invece sono indirizzate alla riduzione del rischio nelle aree vulnerabili e si concretizzano attraverso interventi strutturali per ridurre la probabilità che accada un evento (ad es. il consolidamento di una parete soggetta a caduta massi) ed interventi non strutturali per ridurre il danno (ad es. la costruzione di paramassi).

La prevenzione non strutturale è perseguita anche mediante una corretta pianificazione territoriale, che rispetti l'equilibrio idrogeologico e che eviti le aree naturalmente pericolose. In questo caso, però, si tratta di obiettivi propri dell'urbanistica più che della Protezione Civile. Infatti, la prevenzione che il Servizio Protezione Civile può fare è una prevenzione non direttamente legata a opere pubbliche sul territorio. Più precisamente la prevenzione che spetta al Servizio Protezione Civile è l'insieme di quattro elementi:

- la pianificazione di emergenza
- le esercitazioni, con le quali si deve verificare la capacità di risposta da parte di tutte le strutture coinvolte
- la formazione, mediante corsi di base e specialistici rivolti ai vari operatori coinvolti
- l'informazione ai cittadini per far conoscere i rischi del territorio nel quale vivono ed i comportamenti da tenere.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.10

In sostanza si tratta di attività di preparazione all'emergenza, cioè di attività volte a diffondere nei cittadini e negli operatori specializzati la consapevolezza della necessità di convivere con il rischio, di definire quale sia il rischio accettabile, e di sviluppare comportamenti sociali e organizzativi che minimizzino il rischio, cioè il danno atteso.

Emergenza di protezione civile

La completa comprensione delle finalità della “protezione civile” si basa sul concetto di emergenza, che è un concetto moderno, mentre in passato si faceva riferimento a disastro, calamità, catastrofe.

L'attenzione è rivolta alla risposta che l'uomo, la Pubblica Amministrazione, deve dare all'evento: prima sull'efficienza e sull'organizzazione dei soccorsi, poi (e siamo ai giorni nostri) sulla possibilità di prevedere l'evento e prevenirlo, impedirlo prima che si manifesti.

Tutto questo è gestione dell'emergenza, partendo dal presupposto che l'emergenza sia costantemente presente in alcune parti del territorio, e che quindi si debba imparare a convivere per ridurre gli effetti.

L'emergenza di protezione civile viene definita come “un evento causato da un agente fisico che produce conseguenze distruttive sul territorio dove si manifesta, la cui entità dipende sia dalle caratteristiche fisiche e fenomenologiche dell'evento stesso, sia dalla struttura socio-politica preesistente sul territorio.”

Questo vuol dire che si può parlare di emergenza rilevante ai fini dell'attivazione del sistema di protezione civile solo quando:

- a) si tratta di un “agente fisico” a determinare l'evento (non si può parlare di emergenza di protezione civile se si tratta ad es. di fatti economici);
- b) l'impatto (cioè l'effetto dell'azione dell'agente fisico) sia devastante, cioè produca l'inagibilità o la distruzione delle strutture fondamentali su un ampio tratto del territorio.

La gestione dell'Emergenza

La Protezione Civile non è una struttura operativa di soccorso, come i Vigili del Fuoco o la Polizia, ma una struttura di coordinamento, cioè di secondo livello.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.11

Le azioni di risposta all'emergenza del Servizio Protezione Civile sono graduali in funzione della gravità della situazione segnalata:

- se l'evento è di piccola entità, risolvibile a livello locale, interviene l'autorità locale (Sindaco) per decidere le ulteriori azioni;

- se l'evento è di dimensione o livello di rischio non controllabile a livello locale, interviene la struttura amministrativa sovraordinata (Provincia, Regione, Prefettura e Dipartimento Nazionale) in grado di affrontare il problema immediatamente, in concorso con le Autorità locali.

Stato di emergenza e potere di ordinanza

Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Capo Dipartimento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato ed inoltre anche il Capo del Dipartimento della protezione civile, possono emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate; sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.12			

Post-Emergenza - Il superamento dell’Emergenza

Quando la fase acuta dell’emergenza è superata, o mentre ancora l’evento è in atto, il Servizio Protezione Civile coordina una prima sommaria ricognizione dei danni provocati dall’evento, a cura dei tecnici comunali.

La ricognizione dei danni, quanto più precisamente è possibile, è fondamentale per consentire di attivare adeguate risorse tecnico-economiche per il ripristino delle strutture danneggiate dall’evento.

La finalità dell’intervento pubblico è sempre quella di favorire il più rapido superamento delle condizioni di emergenza e il ritorno a condizioni di vita e di lavoro che possano definirsi normali. L’obiettivo è quello di risparmiare tempo e risorse preziose in un momento in cui si vive ancora una situazione di emergenza, e quindi di stress, per cui occorre seguire una linea operativa precisa, predeterminata, e uniforme su tutto il territorio, il che consente di disporre in brevissimo tempo, tendenzialmente 24 ore, di una prima stima dei danni, anche se molto orientativa, e successivamente di una valutazione più accurata del lavoro necessario per ripristinare le opere pubbliche danneggiate o per mettere in sicurezza i versanti dissestati o i centri abitati coinvolti.

Organi collegiali

Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI.

E’ la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo Dipartimento, e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi (D.P.C.M. 07/10/2011).

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza. Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.13

composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del sistema di protezione civile.

Ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso (D.P.C.M. 08/08/2013).

SERVIZIO PERICOLOSITA' E RISCHIO SISMICO.

Il Servizio effettua studi ed applicazioni di metodi di valutazione della pericolosità e formula criteri di macrozonazione sismica. Esegue valutazioni sui fenomeni di amplificazione del moto del suolo, per la microzonazione sismica e per le analisi di rischio e formula criteri e programmi per la prevenzione sismica nella pianificazione territoriale e urbanistica.

Il Servizio effettua valutazioni del rischio sismico per la messa a punto di criteri, strategie e priorità per la mitigazione del rischio e svolge analisi di impatto delle strategie di mitigazione. Svolge analisi per la definizione dei terremoti di scenario (pre-evento o post-evento) ed organizza le informazioni sul danno e sui parametri fisici determinati dai Servizi competenti, curando la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di prevenzione, pianificazione di emergenza e intervento operativo.

Il Servizio assicura lo sviluppo di un settore del Centro Funzionale Centrale Multirischio preposto alla previsione di impatto ed al monitoraggio delle attività conseguenti agli eventi sismici. Collabora con altri enti competenti in materia e svolge il monitoraggio, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento sulle valutazioni di pericolosità, esposizione e rischio sismico, e sugli scenari di danno.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali svolti dai servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volti a garantire l'assistenza sanitaria ovvero la tutela o salvaguardia della salute dei cittadini, come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Strutture Operative Nazionali

Svolgono, in base ai criteri determinati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le attività previste dalla legge, nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.14

amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile. (art. 11, Legge 24 febbraio 1992, n. 225).

La Protezione Civile è formata da:

- Prefettura, Regione, Provincia, Comune;
- Vigili del Fuoco;
- Forze Armate;
- Forze di Polizia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Servizi Tecnici Nazionali e Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
- Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L.);
- Croce Rossa Italiana;
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
- Associazione Radioamatori Italiani;
- Altre Organizzazioni di Volontariato.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.15			

Organizzazione delle attività a livello periferico

Di seguito viene riportata schematicamente l'organizzazione generale a livello periferico come prevista dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ante D.L. n. 112 del 1998. Nel Paragrafo successivo sono precisate in modo più dettagliato e corretto, in accordo con quanto previsto dall'assetto normativo vigente.

REGIONI

Partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza.

Provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali.

Provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

PREFETTO

Predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, e ne cura l'attuazione; al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto:

- informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.16			

- assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati
- adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi
- vigila sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica;

Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Capo del Dipartimento della protezione civile, con i poteri derivanti dalle ordinanze.

Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

PROVINCE

Partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.

VOLONTARIATO

Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi calamitosi.

Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.17

2.3. Il servizio di protezione civile della regione Emilia-Romagna

La legge regionale n. 1 del 7 Febbraio 2005 (*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia Regionale di Protezione Civile*), in attuazione del D.L. 31 marzo 1988, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) detta disposizioni per l'indirizzo, la gestione ed il controllo del sistema regionale di protezione civile e l'istituzione dell'Agencia Regionale di Protezione Civile.

Con la legge regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza. L'Agencia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

2.3.1. Modello di intervento regionale

Prevenzione (programmazione)

L'attività di prevenzione è strategica. E' una attività di programmazione e si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) individuazione degli scenari di rischio
- c) attivazione dei programmi di mitigazione
- d) informazione
- e) predisposizione e utilizzo dei sistemi previsionali

Emergenza (pianificazione)

La pianificazione dell'emergenza si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.18

- i danni attesi
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi
- c) la predisposizione di un parco risorse regionale
- d) la formazione
- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti

Soccorso (pianificazione)

L'attività di soccorso è attuata a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale ed è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Tale attività comprende:

- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
- c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
- d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
- f) il primo intervento tecnico;
- g) il soccorso sanitario;
- h) il soccorso socio-assistenziale.

Primo recupero (pianificazione)

L'attività di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Per quanto riguarda le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, queste sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

2.3.2. Autorità e competenze (con particolare riguardo a quelle comunali)

Presidente della Regione Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di tipologia b (§ 2.2) assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.

D'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.

Qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.19

emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del D.Lgs.112/1998 e del D.L. 343/2001 convertito dalla L. 401/2001.

Regione

La Regione espleta le funzioni di cui alla L.R. 1/2005 e favorisce ed incentiva:

a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;

b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Presidente della Provincia

Le Province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di tipologia b (§ 2.2).

Il Presidente della Provincia è autorità di protezione civile a livello provinciale.

In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della Provincia compie le attività di competenza dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione della provincia il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
			pag. 2.20			

Provincia

Le Province espletano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1/2005 e provvedono in particolare:

- a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità Montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
- b. all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
- c. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
- d. alla predisposizione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (limitatamente a quelli soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99)
- e. al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
- f. all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
- g. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
- h. all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- i. alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
- j. alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
- k. alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.21

presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;

- l. all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001);
- m. alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.

2.3.3. SINDACO

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile

- 16
 - è organo ordinario di protezione civile, quale ufficiale del governo;
 - provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone comunicazione al prefetto;
- 18

attuа la direzione ed il coordinamento dei seguenti servizi:

 - salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, conservazione delle cose, demolizione o puntellamento dei fabbricati e ogni altro servizio tecnico urgente;
 - attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, assistenza ai minori, orfani od abbandonati ed agli incapaci in genere;
 - disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita;
 - allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto;
 - riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile;
 - recupero, custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile;
 - reperimento, seppellimento degli animali deceduti e bonifica sanitaria della zona colpita;
- 19
 - cura la costituzione, ove necessario, di particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.22

- 32 • è tenuto a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità ed ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.
- 36 • provvede, in casi di urgenza, ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (così modificato dall'art. 12 della legge n. 265/99)
- 41 • provvede al censimento dei sinistrati ed alla dotazione delle tessere assistenziali;
- 44 • fornisce indirizzi operativi per i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica, fino a quando la direzione e il coordinamento dei servizi nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato.
- 47 • provvede ad assicurare, d'intesa con l'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni, la sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali;
- 48 • chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità di vari mezzi di trasporto statali ed in concessione.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

- 5.1 • chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione dello stato di calamità;
- 15.3 • è autorità comunale di protezione civile;
- assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'evento;
- comunica al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale gli interventi attuati;
- favorisce l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture per gli eventi non fronteggiabili con i mezzi a disposizione del Comune

Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

- 22 • il sindaco deve aggiornare le notizie per gli stabilimenti nei quali sono contenute sostanze pericolose soggette al rapporto di sicurezza.

Decreto Legge 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
pag. 2.23						

- 50 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
- 54 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2.3.4. COMUNE

Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 *Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali*

- 22 Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dai gestori di stabilimenti soggetti alla normativa sui grandi rischi.
Tali informazioni devono essere pubblicate ad intervalli regolari.
Deve fornire alle persone potenzialmente coinvolte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*

- 6.1 • provvede all'attuazione delle attività di protezione civile nel territorio di propria competenza;
- 6.3 • comunica al Dipartimento della Protezione Civile dati ed informazioni utili alla protezione civile;
- 15.1 • può dotarsi di una struttura di protezione civile;

Legge Regionale n. 1 del 2005 *(Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile)* al titolo II Capo I art. 6 dettaglia in modo inequivocabile le funzioni assegnate ai Comuni relative alla:

- a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità Montane;
- b. alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.24

attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;

c. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d. alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

e. all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f. alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

Legge 12 luglio 2012, n. 100 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile)

I servizi di emergenza da attivare a livello provinciale vengono svolti sotto la direzione unitaria del Prefetto, che di concerto con il Presidente della Giunta regionale, coordina gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento in corso.

Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione civile e dalle giunte regionali.

Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del governo, e alla provincia territorialmente competenti.

Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
Inquadramento Normativo			pag. 2.25			

2.3.5. Normativa regionale (in materia di Protezione Civile)

- *Delibera della Giunta Regionale del 12/09/2005 n° 1427*
"Modalità di attivazione del Centro Funzionale Regionale e definizione delle procedure per la gestione del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile"

- *Legge Regionale del 07/02/2005 n° 1*
"Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda Regionale di Protezione Civile"

- *Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12*
"Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)"

- *Delibera del Consiglio Regionale del 18/01/2005 n° 639*
"Approvazione del Piano Stralcio per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 353/2000"

- *Delibera della Giunta Regionale del 21/06/2004 n° 1166*
"Approvazione del Protocollo di Intesa e delle Linee Guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile"

- *Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26*
"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

- *Legge Regionale 21 Aprile 1999 n. 3*
"Riforme del sistema regionale e locale" (art. 176, 177, 178)

- *Delibera della Giunta Regionale del 06/07/2009 n. 962*
Approvazione delle "disposizioni organizzative finalizzate all'attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio regionale per il rischio idrogeologico-idraulico" in attuazione dell'art.12 della L.R. 1/2005

- *Circolare su rischio allagamenti sottopassi del 14-06-2011*
" Raccomandazioni per la mitigazione del rischio da allagamento dei sottopassi stradali"

- *Modello di intervento per maxi esodi estivi sulle autostrade (luglio 2006)*
" Pianificazione di emergenza per blocchi prolungati della viabilità. Emergenza autostradale e superstradale per maxi esodi estivi in caso di blocchi prolungati della viabilità (superiori a 4 ore circa diurne)

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
pag. 2.26						

- *Modello di intervento per emergenza autostradale e superstradale (giugno 2006)*
Pianificazione emergenza per blocchi prolungati della viabilità superiori a 3 ore circa
- *Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13*
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni
- *Delibera della Giunta Regionale del 05/04/2017 n. 417*
Approvazione del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile"
- *Delibera della Giunta Regionale del 28/04/2017 n. 556*
"Approvazione della convenzione per la gestione da parte delle amministrazioni comunali di una pagina web nell'applicativo Allerta meteo Emilia Romagna, del Documento di regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità tra ARSTEPC e ARPA-SIMC per l'attuazione delle procedure relative al Sistema di allertamento regionale, dell'accordo tra ARSTEPC e ARPA-SIMC per il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione dell'applicativo web allerta meteo Emilia Romagna"

2.3.6. Normativa nazionale (in materia di Protezione Civile)

- *L. 24 febbraio 1992 n. 225*
"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 22 ottobre 1992*
"Costituzione e funzionamento del Comitato Operativo della Protezione Civile"
- *D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112*
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 – Legge Bassanini"
- *D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267*
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- *D.P.R. 08 febbraio 2001 n. 194*
"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"
- *D.L. 03 maggio 2001*
"Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale"

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta						
Capitolo 2	Relazione Generale			IN	CT	IR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.27

- *L. 09 novembre 2001 n. 401*
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001 n. 343 recante disposizioni urgenti per assicurare coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 12 dicembre 2001*
"Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 02 marzo 2002*
"Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 28 marzo 2002*
"Integrazione della composizione del Comitato Operativo di Protezione Civile"
- *Circolare del 30 settembre 2002 n. 5114*
"Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile"
- *D.M. 13 febbraio 2003*
"Adozione dei Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"
- *L. 06 novembre 2003 n. 300*
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 settembre 2003 n. 253 recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Protezione Civile"
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (supp. g.u. n. 59 dell'11 marzo 2004)*
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- *D.LGS. 23 FEBBRAIO 2010, N. 49*
Attuazione della direttiva 2007/60/ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
- *Legge 12 luglio 2012, n. 100*
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile)
- *L. n. 119 del 15/10/2013*
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Unione Montana Valli Trebbia e Luretta							
Capitolo 2	Relazione Generale				IN	CT	IR
					OR	MI	
Inquadramento Normativo				pag. 2.28			

- *D.LGS. 26 giugno 2015 n. 105*

"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"

- *PCM Prot. RIA/0007117 del 10/02/2016*

Indicazioni operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile"